



TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berruti, pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n 363 R.G. Cont. anno 2015

VERTENTE TRA

████████████████████ (c.f. ████████████████████)

Rappresentata e difesa dall'avv. CANCELLARIO CAMILLO giusta procura a margine dell'atto introduttivo e domiciliata in Benevento presso il suo studio

-opponente-

BANCA D'ITALIA in persona del legale rappresentante *pro tempore*

Rappresentata e difesa dagli avv. M.P. de Troia e Marco di Pietropaolo giusta procura in calce alla comparsa di risposta e domiciliata in Roma presso la Consulenza Legale della Banca D'Italia

-opposto-

EQUITALIA S.P.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore* (c.f. non indicato)

Rappresentata e difesa dall'avvocato Michiele Colucci giusta procura in calce alla comparsa e domiciliata in Benevento presso il suo studio

-opposto-

Oggetto: opposizione a cartella esattoriale.

CONCLUSIONI: come formulate all'udienza del 26 febbraio 2016.



IN FATTO E IN DIRITTO

██████████ ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale n. 01720140006391174 per ottenerne la declaratoria di nullità.

Ha dedotto ed allegato a sostegno delle proprie ragioni:

-di aver ricevuto in data 2 gennaio 2015 la notifica della detta cartella di pagamento, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 62.795,88 di cui € 40.000,00 a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del TUB e del TUF, € 20.000,00 per interessi da mancato pagamento ed € 2795,88 per compensi di riscossione e diritti di notifica, per somme iscritte dalla Banca d'Italia al ruolo n. 2014/002127 in relazione alla ordinanza ingiunzione n. 674901 del 11 agosto 2011, notificata il 14 ottobre 2011;

-di aver già impugnato l'ordinanza ingiunzione dinanzi al TAR Lazio nel procedimento n. 10075/2011;

-che la cartella di pagamento era nulla per decadenza dal potere di notifica da parte del concessionario, essendo decorso il termine previsto dall'art. 25 del d.P.R. 602/1972 ossia entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, essendo l'accertamento dell'illecito compiuto dalla Banca d'Italia divenuto definitivo ed esecutivo in data 29 settembre 2011;

- che infatti l'applicabilità al caso di specie della norma in questione deriverebbe dal richiamo, nel testo unico bancario, quanto alla riscossione delle sanzioni irrogate, da effettuarsi tramite ruolo, ai termini e modalità previsti nel d.p.r. 602/1973, con la conseguenza che la detta normativa dovrebbe essere applicabile, per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla legge 689/1981;

-che comunque la cartella di pagamento sarebbe affetta da nullità derivata per invalidità dell'ordinanza ingiunzione posta alla sua base, stante la tardività della contestazione formale



dell'illecito amministrativo da parte della Banca d'Italia e la tardività nell'emanazione dell'ordinanza ingiunzione.

Nel costituirsi in giudizio la Banca d'Italia ha chiesto dichiararsi il suo difetto di legittimazione passiva e in subordine l'infondatezza della domanda.

Nel costituirsi in giudizio l'Equitalia ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda, o rigettarla nel merito in quanto infondata, e comunque la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva e della propria estraneità alle contestazioni relative alla sussistenza del credito dell'ente impositore.

Occorre preliminarmente rilevare che non si pongono nel caso di specie problemi di tardività dell'opposizione, in quanto entrambi i motivi di doglianza formulati dall'opponente -concernenti il verificarsi, anteriormente alla formazione del ruolo, del termine di decadenza di cui all'art. 25 lett c. del d.p.r. 602 del 1973 e l'invalidità derivata della cartella di pagamento, per nullità dell'ingiunzione a monte- rientrano nel più ampio *genus* dell'opposizione all'esecuzione perché concernono la sussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata.

Infondata è la prima delle due doglianze, relativa al verificarsi in capo al concessionario, in data anteriore alla notifica della cartella di pagamento, della decadenza di cui all'art. 25 del d.p.r. 602/1973. Si esclude infatti che il richiamo ai termini e alle modalità di cui al d.p.r. 602/1973, contenuto nell'art. 145 comma 9 del TUB per la riscossione delle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, includa l'art. 25 del d.p.r. 602/1973, essendo la detta norma, ed in particolare la lettera c, volta a disciplinare una fattispecie del tutto differente rispetto a quella prevista nel caso in esame. Infatti il richiamo alla normativa in materia di riscossione tramite ruoli, contenuto nel citato articolo 145 comma 9 TUB in relazione alle sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia e, indirettamente (tramite un rinvio alla lg. 689/1981, e dunque all'art. 27), nell'art. 206 del Codice



della Strada per le sanzioni correlate alle infrazioni in esso disciplinate deve ritenersi effettuato esclusivamente per determinare le modalità di esecuzione di un provvedimento, quello sanzionatorio, che già costituisce titolo esecutivo, salva la possibilità di ottenimento della sospensione della relativa efficacia esecutiva in sede di impugnazione dello stesso (che nel caso di sanzioni irrogate dinanzi alla Banca d'Italia rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte d'Appello di Roma). Non sussiste pertanto nel caso di specie l'esigenza di prevedere un termine decadenziale, che invece risulta necessario in materia tributaria in quanto solo con l'iscrizione nei ruoli il titolare del diritto rende esigibile la prestazione pecuniaria che costituisce il tributo (sul punto si rinvia per relationem ex art. 118 disp. att. c.p.c. a Cass. 16569/2005 e Cass. 5672/2000, sentenze che trattano la questione dell'applicabilità del termine di decadenza previsto dal d.p.r. 602/1973, abrogato con il d.l.106/2005, per la riscossione delle sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della Strada).

Si ritiene pertanto che per le sanzioni irrogate per effetto di illeciti amministrativi, e dunque anche per quelle irrogate dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di vigilanza, gli effetti del decorso del tempo sono disciplinati dalla sola prescrizione prevista dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981 (sul punto cfr. Cass. 16569/2005 e Cass. 5672/2000 cit.).

Inammissibile è invece il secondo motivo di opposizione, avente ad oggetto l'invalidità derivata della cartella esattoriale per vizi del procedimento all'esito del quale è stato irrogato il provvedimento sanzionatorio.

Al riguardo occorre rilevare che è pacifica tra le parti l'avvenuta notifica all'odierna opponente del provvedimento sanzionatorio da parte della Banca d'Italia (oltre che l'avvenuta impugnazione dello stesso dinanzi all'autorità giudiziaria da parte dell'odierno opponente), con conseguente esclusione del carattere recuperatorio della presente opposizione



(sull'ammissibilità dell'opposizione a cartella come mezzo di impugnazione per recuperare la tutela prevista *ex lege* per gli atti sanzionatori solo nel caso in cui si deduca che la cartella è il primo atto con il quale si è venuti a conoscenza del provvedimento sanzionatorio cfr. *ex multis* 5871/2007 e Cass. 15149/2005). Fatta questa premessa, occorre sottolineare che l'opposizione a cartella esattoriale emessa a seguito di precedente provvedimento sanzionatorio è inammissibile per contestare l'esistenza diritto a procedere *ad executivis* per vizi anteriori alla formazione del titolo esecutivo, costituito dal provvedimento sanzionatorio, potendosi far valere in giudizio solo cause estintive successive alla sua formazione (sul punto cfr. principi espressi in Cass.2819/2006 e Cass. 15149/2005 in relazione a opposizione a cartella emessa per la riscossione di sanzioni amministrative comminate per violazione del codice della strada).

Il rigetto nel merito di entrambi i motivi di opposizione ha reso superfluo, in applicazione del principio della ragione più liquida (su cui cfr. Cass. 12002/2014 e Cass. SS.UU. 9936/2014), l'esame delle eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate da entrambi i convenuti.

Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, sussistono giustificati motivi, stante l'assoluta novità della prima delle due questioni giuridiche trattate in relazione alle sanzioni irrogate dalla Banca D'Italia e l'oggettiva complessità interpretativa della normativa di settore richiamata, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.

p.q.m.

Il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice dott.ssa Serena Berruti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:

- rigetta il primo motivo di opposizione;
- dichiara l'inammissibilità del secondo motivo di opposizione;



-compensa le spese di lite.

Benevento, 09/09/2016

Il Giudice

Serena Berruti

IL CASO.it

